

COMUNE DI CASTELVERRINO

(Provincia di Isernia)

SEDUTA DEL 24.01.2010

DELIBERA N.006

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria in prima convocazione. Seduta pubblica

Oggetto: Regolamento Comunale per l'esercizio in economia degli acquedotti.
Approvazione.

L'anno duemiladieci addì ventiquattro del mese di **gennaio**, con inizio alle ore **11,20** con la continuazione, nella solita sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del consiglio comunale.

All'appello risultano:

	Presente	Assente
1. PANNUNZIO Antonio	X	
2. PANNUNZIO Mino	X	
3. BAGNOLI Feliciantonio	X	
4. MARIANI Pasquale	X	
5. MECCIA Vitale	X	
6. RICCI Pasqualina	X	
7. MECCIA Mario Rocco	X	
8. MASTROSTEFANO Pietro	X	
9. MARSELLA Massimiliano	X	
10. MECCIA Renato		X
11. MISISCHIA Maurizio		X
12. SFORZA Ennio	X	
13. DI CIOCCO Tiziana		X
TOTALI	10	3

Assiste all'adunanza il segretario comunale Dott. Franco Di Girolamo il quale redige il presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Antonio Pannunzio, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n.06 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- Che con delibera di Consiglio Comunale n.29 del 29.09.1998, si approvava il regolamento del servizio acquedotto composto da n.32 articoli;
- Che con delibera di Consiglio Comunale n.26 del 23.11.2008 si apportavano modifiche all'art.22 del suddetto regolamento;

Ravvisata ora la necessità di provvedere alla approvazione di un nuovo regolamento per il servizio acquedotto, al fine di adeguarne i contenuti e le finalità sia alle mutate esigenze dell'Ente che alle intervenuti mutamenti normativi;

Visto lo schema di regolamento predisposto dagli uffici;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto l'art. 7, del citato T.U. n. 267/2000, che testualmente recita:

«Art. 7 - Regolamenti.

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.»

Visto il vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi";

Visto i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni – autonomie locali;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Viste le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

– 20 aprile 2001, n. 1/1.26/10888/9.92, recante: "Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi (G.U. 27 aprile 2001, n. 97);

– 2 maggio 2001, n. 1/1.26/10888/9.92, recante: "Guida alla redazione dei testi normativi (G.U. 3 maggio 2001, n. 101, S.O. n. 105);

che hanno trovato applicazione per la formulazione del presente regolamento;

Visti gli articoli da 107 a 121 del T.U. 6 giugno 2001, n. 380;

Visto l'art. 7-bis del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

«Articolo 7-bis Sanzioni amministrative.

(aggiunto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3):

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

1-bis. (comma così inserito dall'art. 1-quater, comma 5, del D.L. 31 marzo 2003, n. 50). La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.

2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.»

Sentito il Sindaco che propone al riguardo di introdurre nel suddetto regolamento le seguenti disposizioni:

- obbligo di installare contatori a norma;
- obbligo di prendere contatti con gli uffici comunali, durante gli orari di servizio e di apertura, in osservanza dell'avviso pubblico contenente i periodi di lettura contatori;
- in caso di mancato rispetto di quanto previsto dal punto precedente, applicazione di una sanzione amministrativa come per legge;

Acquisiti i pareri favorevole dei Responsabili dei Servizi in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

Visto lo statuto comunale;

Con votazione unanime;

DELIBERA

- di approvare, in applicazione delle norme e disposizioni richiamate in narrativa, il «REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO IN ECONOMIA DEGLI ACQUEDOTTI», che si compone di n. 72 articoli e che, allegato, forma parte integrante della presente deliberazione.
- di dare atto che con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento ora in vigore, nonché ogni altra disciplina con esso contrastante;
- dare atto che il presente regolamento disciplina la materia nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, così come prescrive l'art. 7, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del D.lgs n. 267/2000.

VISTO: Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile ai sensi dell'art.49 del D.Lgvo n.267/2000 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Ricci Daniela

VISTO: Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 del D.Lgvo n.267/2000 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Giovanni Carnevale

Comune di Castelverrino

Provincia di Isernia

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO IN ECONOMIA DEGLI ACQUEDOTTI

INDICE

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI	39	Determinazione dei consumi in caso di mancato od irregolare funzionamento dei misuratori
1	Assunzione del servizio in economia		Capo V - Contratti di fornitura
2	Campo di applicazione	40	Titolarietà della concessione
3	Costruzione della rete nel suolo pubblico	41	Contratto di utenza
4	Proprietà delle tubazioni	42	Spese contrattuali e depositi a carico degli utenti
5	Sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti	43	Cessione dei locali e subentranza nella fruizione del servizio
	Tipo di fornitura	44	Durata dei contratti di fornitura
6	Interruzione del servizio di erogazione	45	Uso dell'acqua - Divieti di sub-fornitura
7	Priorità nella concessione delle utenze	46	Accertamento dei consumi - Lettura dei contatori
8	Danni alle condotte e tubazioni in genere	47	Tariffe - Modalità di riscossione
9	Variazioni al regolamento	48	Anticipo consumi
10	Distribuzione dell'acqua	49	Risoluzione di diritto delle concessioni
11		50	Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione
	TITOLO SECONDO FORNITURE PER USO PUBBLICO	51	Responsabilità per le caratteristiche della fornitura
12	Definizione di impianti per uso pubblico	52	Perdite, danni, responsabilità
13	Fontane pubbliche	53	Pagamento dei consumi
14	Bocche speciali	54	Ripristino delle utenze
15	Installazione di contatori		TITOLO QUARTO CONCESSIONI SPECIALI TEMPORANEE
16	Servizi pubblici non gestiti dal comune	55	Concessioni speciali temporanee
	TITOLO TERZO FORNITURE AD USO PRIVATO	56	Tariffe per le concessioni speciali temporanee
	Capo I - Autorizzazioni per l'allaccio	57	Concessioni speciali per cantieri edili
17	Forniture su strade canalizzate	58	Obblighi dell'utente - Controlli
18	Forniture su strade non canalizzate	59	Cessazione delle utenze speciali temporanee
19	Nuovi allacciamenti - Procedura		TITOLO QUINTO - NORME PENALI
20	Servizi	60	Prelievi abusivi
	Capo II - Bocche antincendio private	61	Contestazione delle infrazioni
21	Bocche antincendio private		TITOLO SESTO - NORME TRANSITORIE E FINALI
22	Tariffe per bocche antincendio	62	Uso di prese private in caso di necessità
23	Cauzione per bocche antincendio	63	Tutela dei dati personali
24	Attivazione e consegna	64	Norme abrogate
	Capo III - Impianti interni	65	Individuazione delle unità organizzative
25	Installazione delle condutture esterne	66	Termine per la conclusione dei procedimenti
26	Collegamenti di impianti ed apparecchi	67	Pubblicità del regolamento
27	Impianti di pompaggio	68	Casi non previsti dal presente regolamento
28	Serbatoi	69	Rinvio dinamico
29	Prescrizioni e collaudi	70	Vigilanza - Sanzioni
30	Manutenzione delle condotte	71	Disposizioni finali
31	Modifiche	72	Entrata in vigore
32	Vigilanza		
	Capo IV - Contatori		
33	Tipo e calibro del contatore		
34	Posizione dei contatori		
35	Contatori fabbricati con più utenze		
36	Custodia dei contatori		
37	Guasti agli apparecchi		
38	Nolo del contatore		
		TABELLA	
		A	Rimborso spese stampati e diritti di sopralluogo per il rilascio dell'autorizzazione di nuovi allacci alla rete idrica (Art. 19)
		B	Depositi cauzionali infruttiferi a garanzia dei consumi da versare in contanti (Art. 48)

TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Assunzione del servizio in economia

1. Ai sensi dell'art. 113-bis, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come inserito dall'art. 35, comma 15, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il servizio della distribuzione dell'acqua potabile è assunto, a norma di legge, in economia dal comune che vi provvede per mezzo degli acquedotti comunali.
2. Il sindaco sovrintende al servizio a mezzo del personale amministrativo e tecnico dipendente.
3. Ai fini del presente regolamento, l'ufficio tecnico comunale - sezione acquedotto - assume la denominazione di: "**SERVIZIO ACQUEDOTTO**".

Art. 2 - Campo di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le forniture relative a tutti gli acquedotti comunali.

Art. 3 - Costruzione della rete nel suolo pubblico

1. Di norma, la rete di distribuzione, per la parte insistente sul suolo pubblico, viene costruita direttamente dal comune in economia ovvero mediante appalto a ditta specializzata.
2. Tuttavia, è data facoltà agli interessati di eseguire direttamente i lavori anche per la parte insistente sul suolo pubblico, se:
 - a) viene presentato apposito progetto esecutivo;
 - b) i lavori vengono eseguiti da personale specializzato e sotto la diretta sorveglianza del servizio acquedotto;
 - c) i lavori vengono iniziati solo dopo aver ottenuto apposita autorizzazione del responsabile del servizio;
 - d) vengono assunte, dalla ditta esecutrice, tutte le responsabilità che l'esecuzione dei lavori comporta, specialmente per quanto riguarda l'obbligo della segnaletica ai fini infortunistici, sia per l'esecuzione dei lavori veri e propri che per quanto riguarda la regolamentazione del traffico, nonché qualsivoglia responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro.
3. Ultimati i lavori è redatto, a cura del servizio acquedotto, apposito verbale di collaudo e presa in carico degli impianti.
4. Tutti gli impianti insistenti sul suolo pubblico passano, da quel momento, nella piena proprietà e disponibilità del comune.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 a 500,00 euro.

Art. 4 - Proprietà delle tubazioni

1. Le tubazioni stradali, o comunque in area pubblica, anche se costruite con il contributo degli utenti a fondo perduto e le derivazioni fino al contatore, seppure eseguite a spese degli utenti, appartengono al comune restando all'utente il diritto d'uso per l'erogazione richiesta.
2. Sono, invece, di proprietà privata le tubazioni dell'impianto interno poste tra il contatore e gli apparecchi di utilizzazione.

Art. 5 - Sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti

1. La sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti di proprietà comunale sono affidate al servizio acquedotto, il quale, di volta in volta, per i vari lavori, si serve: in via ordinaria del personale dipendente e, solo in via eccezionale, di personale straordinario.

Art. 6 - Tipo di fornitura

1. Le forniture si distinguono in:
 - a) forniture per uso pubblico;
 - b) forniture per uso privato.
2. Esse sono regolate dal presente regolamento e dalle condizioni speciali che, di volta in volta, sono fissate nei relativi contratti.

Art. 7 - Interruzione del servizio di erogazione

1. Il comune non assume responsabilità alcuna per le eventuali interruzioni della erogazione e per la diminuzione di pressione dovute a causa di forza maggiore.
2. Le utenze che, per loro natura, richiedono continuità del servizio, provvedono alla installazione di un adeguato, autonomo, impianto di riserva.
3. Per sopperire ai fabbisogni di emergenza, nel caso di incendi, nonché per l'esecuzione di lavori, l'erogazione può essere provvisoriamente sospesa.
4. Nel caso di scarsa disponibilità delle sorgenti l'erogazione dell'acqua può essere disciplinata con ordinanza del responsabile del servizio che preveda, anche in relazione alle caratteristiche degli impianti ed alle esigenze dei servizi, sia la suddivisione del territorio comunale in zone, che la erogazione ad ore alterne o la parziale sospensione di qualsiasi fornitura.
5. In ogni caso è sempre assegnata la priorità alle utenze domestiche.
6. In caso di interruzioni prolungate, il comune è tenuto a darne comunicazione all'utenza con i mezzi più appropriati.

Art. 8 - Priorità nella concessione delle utenze

1. Ai fini delle nuove concessioni le utenze si distinguono in: utenze domestiche ed utenze per altri scopi.
2. Nella impossibilità di soddisfare tutte le nuove richieste, è riservata la priorità alle utenze domestiche.

Art. 9 - Danni alle condotte e tubazioni in genere

1. Affinchè non siano recati danni alle condotte stradali e alle derivazioni agli utenti, il servizio acquedotto, dietro richiesta, ne segnala l'esatta ubicazione.
2. Se sono provocati guasti alle tubazioni per mancata richiesta di segnalazione di ubicazione, negligenza o colpa di chi esegue lavori in prossimità delle tubazioni, il comune ha diritto al rimborso delle spese di riparazione maggiorate dei danni relativi alla mancata erogazione conseguente all'interruzione effettuata per le dispersioni di acqua riscontrate, il tutto maggiorato del 10% per spese generali.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100,00 a 300,00 euro.

Art. 10 - Variazioni al regolamento

1. L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'albo pretorio del comune e avvisi con manifesti pubblici.
2. Se l'utente non recede dal contratto entro trenta giorni dal pagamento della bolletta successiva all'ultimo giorno della pubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

Art. 11 - Distribuzione dell'acqua

1. La distribuzione dell'acqua proveniente dagli acquedotti comunali ha luogo:
 - a) per mezzo delle fontane pubbliche;
 - b) mediante concessione di utenze private.

TITOLO SECONDO FORNITURE PER USO PUBBLICO

Art. 12 - Definizione di impianti per uso pubblico

1. Sono considerati impianti per uso pubblico:
 - a) le fontanelle pubbliche e vasche pubbliche;
 - b) le bocche di innaffiamento di strade e giardini comunali;
 - c) gli impianti destinati al lavaggio delle fognature e dei pubblici orinatoi;
 - d) gli impianti per pubblici lavatoi;
 - e) gli impianti degli edifici destinati ai pubblici servizi comunali;
 - f) le bocche da incendio insistenti sul suolo pubblico.

Art. 13 - Fontane pubbliche

1. L'acqua delle fontane pubbliche è concessa gratuitamente e potrà essere prelevata solo per gli usi domestici.
2. I recipienti per il trasporto di acqua prelevata dalla fontana pubblica non devono avere una capacità complessiva superiore a litri venti.
3. E' vietato:
 - a) prelevare acqua dalle fontane pubbliche con tubi di gomma o equivalenti;
 - b) fare qualsiasi uso dell'acqua prelevata in prossimità delle fontane pubbliche.

Art. 14 - Bocche speciali

1. Lungo la rete di distribuzione dell'acqua possono essere installate:
 - a) bocche antincendio;
 - b) bocche per l'innaffiamento stradale e dei pubblici giardini; per il lavaggio delle fognature e per qualsiasi altro scopo nell'interesse della collettività.
2. Dalle bocche di cui alla precedente lett. b), l'acqua può essere prelevata solo dal personale dipendente addetto al servizio e per i corrispondenti scopi.

Art. 15 - Installazione di contatori

1. Le fontane di cui agli articoli precedenti del presente capo, di norma, non necessitano di contatore. Tuttavia, per esigenze di controllo della gestione, il servizio acquedotto ne può disporre l'installazione.

Art. 16 - Servizi pubblici non gestiti dal comune

1. Con deliberazione della giunta comunale possono essere dichiarate "forniture di uso pubblico" quelle relative a:
 - a) servizi di pubblico interesse gestiti da altre pubbliche amministrazioni;
 - b) servizi di pubblico interesse gestiti da privati con il concorso dello Stato, della regione, della provincia o del comune.
2. Le utenze di cui al presente articolo sono dotate di contatore.
3. Con la stessa deliberazione è disciplinato il rapporto di utenza nonché fissata la tariffa speciale o disciplinata l'esecuzione parziale o totale della fornitura.

TITOLO TERZO FORNITURE AD USO PRIVATO

CAPO PRIMO - AUTORIZZAZIONI PER L'ALLACCIO

Art. 17 - Forniture su strade canalizzate

1. Nelle strade e piazze provviste di tubazioni stradali di distribuzione, entro i limiti delle potenzialità degli impianti e sempre che condizioni tecniche non vi ostino, la fornitura dell'acqua è concessa sia per uso domestico che per qualsiasi altro uso.

Art. 18 - Forniture su strade non canalizzate

1. Per le strade esistenti non provviste di tubazioni stradali di distribuzione possono essere accolte le richieste, sempre nei limiti delle potenzialità degli impianti, quando da parte dei richiedenti è corrisposto un contributo a fondo perduto per il totale finanziamento della spesa di costruzione degli impianti necessari.

2. L'entità del contributo è determinata, sulla scorta di apposita perizia del servizio acquedotto, dall'applicazione dei prezzi pro-tempore in vigore e comprendente materiali, mano d'opera, mezzi d'opera, spese generali e quant'altro occorrente, secondo la normativa in vigore al momento della esecuzione dei lavori. Tale contributo è commisurato al numero dei vani utili da servire applicando il coefficiente 1 per i vani utili adibiti a civile abitazione; 1,5 per quelli adibiti ad altri usi (studi professionali, uffici, ecc.) e 3 per i locali soggetti a certificazione di agibilità.

3. Gli interessati versano, prima dell'inizio dei lavori, l'intera somma prevista, salvo conguaglio a consuntivo.

4. Gli interessati possono sempre avvalersi della facoltà di cui al precedente art. 3.

5. Le tubazioni resteranno in ogni caso di proprietà del comune della cui rete faranno parte a tutti gli effetti.

Art. 19 - Nuovi allacciamenti - Procedura

1. Per ottenere nuovi allacciamenti gli interessati producono apposita domanda su moduli predisposti dal comune.

2. Il richiedente deve specificare l'uso dell'acqua ed il valore della potenzialità che intende prelevare.

3. La presentazione della domanda implica l'autorizzazione del proprietario dell'unità immobiliare al servizio della quale devono essere installati il misuratore e/o la derivazione.

4. La richiesta è corredata del titolo che abilita il richiedente a costruire o a ristrutturare l'immobile nel rispetto delle vigenti norme di legge; alla richiesta è, inoltre, allegata la documentazione eventualmente prevista dalla normativa comunale a riprova dell'applicazione delle vigenti disposizioni per la sicurezza degli impianti interni e degli apparecchi utilizzatori.

5. Per avere diritto alla fornitura, il richiedente o il suo legale rappresentante, oltre al versamento dell'importo preventivato per l'allacciamento e per le competenze accessorie (quali contributi, anticipati sui consumi, ecc. di cui alla allegata TAB. A), provvede alla firma del contratto.

6. La concessione è sempre subordinata all'accertamento del regolare smaltimento delle acque reflue con apposite fognature o canali di scarico, in guisa da evitare rigurgiti ed impaludamenti sia dentro che fuori dall'abitato.

Art. 20 – Servitù

1. L'utente concede l'appoggio ed il passaggio sugli immobili di sua proprietà, compresi cortili, giardini, frutteti, di condutture e linee del comune, anche al servizio di terzi, stabilendo per quanto possibile, di comune accordo, le modalità di esecuzione.

CAPO SECONDO BOCCHIE ANTINCENDIO PRIVATE

Art. 21 – Bocche antincendio private

1. Per l'alimentazione di bocche antincendio è stipulato un apposito contratto sempre distinto da quello relativo ad altri usi: restano pure distinte le relative derivazioni di presa, le quali non possono in alcun modo essere destinate ad utilizzazioni diverse.
2. Il comune provvede alla costruzione delle suddette derivazioni sino al limite della proprietà privata. L'utente deve fornire lo schema di installazione delle bocche antincendio, provvedendo al tempestivo aggiornamento dello schema in caso di variazione.
3. Agli apparecchi di manovra per le bocche antincendio è applicato dal comune uno speciale sigillo.
4. L'utente ha diritto di servirsi della bocca antincendio esclusivamente in caso di incendio e limitatamente alle operazioni relative allo spegnimento.
5. Quando sia fatto uso di una bocca antincendio, l'utente deve darne comunicazione al comune entro le 24 ore, affinché questo provveda alla risuggellazione.
6. Il comune non assume responsabilità alcuna circa la pressione dell'acqua e la portata al momento dell'uso.
7. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 2 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 100,00 ad €. 300,00 euro.

Art. 22 – Tariffe per bocche antincendio

1. Per l'installazione e l'uso di bocche antincendio, l'utente versa un canone annuo che potrà essere fatturato anche secondo la cadenza prevista per gli altri usi dell'acqua: detto canone è stabilito in funzione del numero e del tipo delle bocche installate e verrà automaticamente aggiornato con decorrenza da ogni variazione tariffaria.

Art. 23 – Cauzione per bocche antincendio

1. A garanzia dell'uso delle bocche antincendio è versato, a titolo cauzionale, un anticipo infruttifero per l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto, il cui ammontare viene determinato dal comune in relazione alle caratteristiche dell'impianto; tale deposito è aggiornato, anche nel corso dell'utenza, in relazione all'andamento delle tariffe.
2. Sin dal momento della stipulazione del contratto resta stabilito che detto deposito verrà incamerato per la copertura di eventuali crediti del comune e, ove si riscontrassero, per irregolarità nell'uso delle bocche antincendio, senza pregiudicare inoltre il ricorso ad eventuali azioni giudiziarie.

Art. 24 – Attivazione e consegna

1. Al momento del completamento dell'impianto interno da parte dell'utente, il comune provvede, all'attivazione della presa ed all'apposizione dei sigilli, alla redazione di un verbale di consegna, da sottoscrivere da parte dell'utente, da cui risultano l'efficiente funzionamento, la posizione, il numero delle bocche antincendio installate.

CAPO TERZO - IMPIANTI INTERNI**Art. 25 - Installazione delle condutture esterne**

1. Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono all'esterno degli stabili su aree scoperte sono messe in opera a profondità non inferiore a 60 cm. dal piano terra, a sufficiente distanza dai canali di rifiuto ed a quota ad essi superiore.
2. Nell'interno degli stabili le tubazioni sono collocate in posizioni tali da non essere danneggiate: non in vicinanza di superfici riscaldate, nè, in particolare, di camini.
3. Se quest'ultima condizione non è assicurata, le condotte vengono convenientemente coibentate.
4. Nessun tubo dell'impianto può sottopassare od essere posto entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili.
5. Quando non è possibile altrimenti, per accertate necessità, detti tubi vengono protetti da un tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione.
6. Gli eventuali giunti distano almeno un metro dalle estremità dell'attraversamento.
7. Nei punti più depressi delle condotte sono installati rubinetti di scarico.
8. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 300,00.

Art. 26 - Collegamenti di impianti ed apparecchi

1. E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque sommistate a sostanze estranee.
2. L'eventuale collegamento delle condutture di acqua potabile con impianti per la produzione di acqua calda è ammesso solo nei casi in cui venga installata idonea valvola di "non ritorno".
3. E' ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.
4. Tutte le bocche erogano acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo dei recipienti ricevitori.
5. L'impianto interno è elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non è utilizzabile come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.
6. Se l'utente preleva l'acqua anche da pozzi o da altri condotti, non è assolutamente consentita l'esistenza di connessioni fra gli impianti diversamente forniti.
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 300,00.

Art. 27 - Impianti di pompaggio

1. Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici sono realizzate con interposizione di un serbatoio di raccolta in maniera da impedire il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto, alle relative apparecchiature.
2. E' assolutamente vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali.
3. Gli schemi dell'impianto di pompaggio da adottarsi sono sottoposti all'approvazione del servizio acquedotto il quale può prescrivere eventuali modifiche.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 300,00.

Art. 28 - Serbatoi

1. Se è indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione viene realizzata al di sopra del livello massimo in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.
2. Il serbatoio viene dotato di troppo pieno e di scarico, accuratamente protetto ed in modo da evitare qualsiasi deposito estraneo.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100,00 a 300,00 euro.

Art. 29 - Prescrizioni e collaudi

1. L'impianto della distribuzione dell'acqua nell'interno della proprietà privata (dopo l'apparecchio misuratore) e la relativa manutenzione, sono eseguiti a cura e spese dell'utente che ne ha la piena responsabilità per mezzo di installatori qualificati, con l'osservazione delle norme tecniche previste nella

parte II, capo V, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e delle eventuali prescrizioni tecniche stabilite dal comune.

2. Il servizio acquedotto si riserva di formulare le prescrizioni speciali che riterrà necessarie e di verificare la conformità degli impianti alle disposizioni di cui alla parte seconda, capo V, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ed alla normativa vigente.

3. Se le installazioni non risultano idonee, il servizio acquedotto può rifiutare o sospendere la fornitura dell'acqua.

4. L'utente dà preventiva comunicazione al servizio acquedotto per apportare modifiche all'impianto interno o all'impianto di derivazione.

Art. 30 - Manutenzione delle condotte

1. Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni dalla presa stradale fino al contatore sono fatte esclusivamente e gratuitamente dal comune a mezzo del servizio acquedotto.

2. Per gli interventi in proprietà privata gli scavi, i rinterrati ed i ripristini sono a totale carico dei proprietari. Le opere idrauliche sono eseguite esclusivamente dal servizio acquedotto mentre le opere di scavo, rinterrato e ripristino sono eseguite a cura e spese dei proprietari.

Art. 31 - Modifiche

1. Il servizio acquedotto può ordinare, in qualsiasi momento, per insindacabili motivi di ordine tecnico ed igienico, le modifiche ritenute necessarie per il buon funzionamento degli impianti interni e l'utente è tenuto ad eseguirle entro il termine prescritto.

2. In caso di inadempienza lo stesso servizio acquedotto ha facoltà di sospendere l'erogazione finché l'utente non ha provveduto a quanto prescrittogli senza che esso possa reclamare danni od essere svincolato dalla osservanza degli obblighi contrattuali.

Art. 32 - Vigilanza

1. Il servizio acquedotto ha sempre diritto di far ispezionare dai suoi dipendenti gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua all'interno della privata proprietà.

2. I dipendenti, muniti di tessera di riconoscimento, hanno pertanto la facoltà di accedere nella privata proprietà, sia per le verifiche del consumo, sia per accertare alterazioni o guasti alle condutture e ai contatori e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio sia in generale che in rapporto al presente regolamento e alle condizioni contrattuali.

3. In caso di opposizione o di ostacolo, lo stesso servizio acquedotto sospende immediatamente l'erogazione dell'acqua fino a che le verifiche abbiano avuto luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'utente. Resta altresì salvo il diritto di revocare il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato.

CAPO QUARTO - CONTATORI**Art. 33 - Tipo e calibro del contatore**

1. Il tipo ed il calibro dei contatori sono stabiliti dal servizio acquedotto in relazione alla natura della concessione con i requisiti prescritti dal d.P.R. 23/08/1982, n. 854, recepente la direttiva comunitaria n. 75/33.
2. I contatori sono di proprietà del comune; gli utenti ne sono i consegnatari e sono pertanto responsabili dell'integrità dei sigilli e di qualunque manomissione o danno.
3. Quando, a richiesta, viene disposta la sostituzione del contatore, le spese relative sono a carico dell'utente.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100,00 a 300,00 euro.

Art. 34 - Posizione dei contatori

1. I contatori sono sempre collocati in luogo idoneo e di facile accesso per le operazioni di lettura e manutenzione; tale luogo è sempre e comunque stabilito in accordo con il servizio acquedotto.
2. A valle del contatore è collocato, a cura ed a spese dell'utente, una saracinesca di arresto.
3. Non sarà dato luogo alla installazione del contatore nel caso che a valle dello stesso non sia stata installata, a cura e spese dell'utente, idonea valvola di non ritorno.
4. E' facoltà dell'utente installare a propria cura e spese i contatori in apposite nicchie nella immediata vicinanza del muro di cinta perimetrale.
5. Tutti i contatori sono provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dal servizio acquedotto.
6. Per i contatori già installati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il servizio acquedotto può prescrivere l'esecuzione dei lavori necessari per rendere agevole la lettura disponendo, eventualmente, una diversa ubicazione del contatore.
7. Se l'utente non vi provvede entro i 60 giorni successivi alla notifica della prescrizione, può essere disposta la sospensione dell'erogazione.
8. Nel caso di guasti l'utente ne dà immediata comunicazione al comune, che provvede ai necessari interventi di riparazione o sostituzione.
9. Le riparazioni e le eventuali sostituzioni dei misuratori, salvo i casi di danneggiamenti per dolo o incuria, sono a carico del comune.
10. I misuratori non possono essere rimossi o spostati se non per decisione del servizio acquedotto ed esclusivamente a mezzo di suoi dipendenti o incaricati.
11. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 3 (mancata o ritardata comunicazione dei guasti) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100,00 a 300,00 euro.

Art. 35 - Contatori in fabbricati con più utenze

1. Ogni utenza è munita di apposito contatore.
2. Nei fabbricati con più utenze i contatori sono installati in unico apposito vano e/o locale o in un idoneo manufatto sempre accessibile al personale preposto al servizio acquedotto con accesso diretto da strada aperta al pubblico.

Art. 36 - Custodia dei contatori

1. L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i locali ed i pozzetti o nicchie dei contatori, assumendosi le relative operazioni di manutenzione anche per quanto concerne la botola del pozzetto e lo sportello della nicchia.
2. La manomissione dei suggelli e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento del contatore danno luogo all'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.
3. Qualsiasi operazione sull'apparecchio di misura è vietata all'utente. La manomissione dell'apparecchio comporta il risarcimento dei danni.

Art. 37 - Guasti agli apparecchi

1. L'utente ha l'obbligo di riparare dal gelo e dalle manomissioni il contatore e gli accessori ed è responsabile dei danni e dei guasti a qualsiasi causa dovuti.
2. Nel caso di guasti l'utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al servizio acquedotto.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100,00 a 300,00 euro.

Art. 38 - Nolo del contatore

1. Per le quote mensili di nolo e manutenzione dei contatori (ora quota fissa) trova applicazione la direttiva del CIPE emanata con deliberazione 4 aprile 2001, n. 52 che, al paragrafo 1.3, testualmente recita:

«1.3 Superamento del minimo impegnato negli usi domestici e contatori per singola unità abitativa.

L'attuale canone per nolo contatore prende il nome di quota fissa e viene applicata ad ogni singola unità di utenza. La durata del percorso di eliminazione del minimo impegnato è fissato in quattro anni. Nel primo anno la relativa quota viene ridotta, per i residenti, di 30 mc annui, mentre può essere mantenuta invariata nei confronti dei non residenti; il gestore è autorizzato ad aumentare la quota fissa fino a concorrenza della perdita di ricavo totale, valutata in base ai consumi e al fatturato dell'anno precedente, e comunque fino ad un massimo di tre volte la quota prevista dal provvedimento CIP n. 45/1974. L'eventuale differenza residua tra ricavo, come sopra determinato, e fatturato, calcolato in base ai volumi dell'anno precedente, viene recuperata con un proporzionale aumento delle tariffe dei diversi scaglioni di consumo.

Qualora, invece, la mera estensione della quota fissa, nel suo ammontare attuale, ad ogni singola unità di utenza porti al superamento del ricavo totale come sopra, si procede ad una riduzione proporzionale delle tariffe nei diversi scaglioni di consumo.

In ognuno dei tre anni successivi si procede alla riduzione di 1/3 dell'eventuale minimo impegnato residuo e comunque per non meno di 30 mc per ciascun anno, procedendo, per il rispetto del vincolo dell'isoricavo, ad un aumento proporzionale delle tariffe dei diversi scaglioni di consumo, tenendo conto degli aggiustamenti connessi alle eventuali differenze tra i valori preventivati e consuntivati.

La prima tranche del percorso di superamento del minimo impegnato decorrerà dal 1° Luglio 2001: peraltro quei gestori che, stante le modalità di lettura dei contatori o per altra causa da specificare, attestino di aver incontrato difficoltà in ordine alla individuazione dei reali livelli di consumo la decorrenza potrà essere rinviata, ma non potrà comunque travalicare il 1° Luglio 2002»;

In sostituzione del minimo impegnato, come previsto dalla normativa vigente, si applica la quota fissa determinata in €. 40,00 per un consumo annuo di mc 20 (venti) e di €. 15,00 per i consumi superiori a mc 20. Resta bene inteso che in aggiunta alla quota fissa, deve essere pagato anche il consumo idrico annuale sulla base delle tariffe determinate dalla Giunta Comunale. E' facoltà della Giunta Comunale variare in sede di approvazione del Bilancio di Previsione sia la quota fissa che tariffe.

Art. 39 – Determinazione dei consumi in caso di mancato od irregolare funzionamento dei misuratori

1. Quando un utente ritenga irregolare il funzionamento del misuratore, previo pagamento dell'eventuale diritto fisso stabilito, può richiedere le opportune verifiche da effettuarsi a mezzo di misuratore campione o di altra idonea apparecchiatura.

2. L'utente, o persona dallo stesso delegata, sarà invitato ad assistere alle verifiche in argomento.

3. Qualora i complessi di misura risultino inesatti, il comune assume a proprio carico le spese che ha sostenuto per la verifica rimborsando quanto eventualmente anticipato dall'utente e provvede a propria cura e spese a sostituire o a ritirare i complessi stessi.

4. Analoghe verifiche potranno essere disposte dal comune quando ritenga esservi irregolarità di funzionamento dei misuratori.

5. In entrambi i casi il comune procederà alla ricostruzione dei consumi mediante equi confronti con quelli verificatisi in analoghi periodi e condizioni, tenendo conto della potenzialità installata e di ogni altro elemento utile ed idoneo.

6. Nei casi di manomissione del contatore da imputarsi all'utente, ed in carenza di elementi di riferimento ai consumi precedenti, il consumo è determinato dal comune sulla base di opportune valutazioni tecniche.

CAPO QUINTO - CONTRATTI DI FORNITURA**Art. 40 - Titolarità della concessione**

1. Titolare della concessione, con tutte le conseguenti responsabilità, è il richiedente (proprietario, usufruttuario, affittuario, ecc.) che dovrà sottoscrivere apposito contratto.
2. Il presente regolamento disciplina tutte le utenze, da chiunque richieste.
3. Esso è da intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo all'utente il diritto di averne copia gratuita all'atto della stipulazione del contratto.

Art. 41 - Contratto di utenza

1. Ad ogni utenza, per tale intendendosi ogni contatore di erogazione, corrisponde apposito contratto redatto sugli appositi modelli predisposti dal comune.
2. I contratti di utenza di cui al precedente comma sono stipulati:
 - a) per le nuove utenze: solo dopo che sono stati autorizzati i lavori di allaccio di cui al precedente art. 19 e prima della installazione dei contatori;
 - b) per le vecchie utenze (subingresso): in qualsiasi momento e si intendono automaticamente cessate le corrispondenti precedenti utenze.
3. L'utente non può cedere in alcun caso il contratto a terzi.
4. Il comune ha facoltà di cedere il contratto ad altra impresa che possa eventualmente subentrargli nel servizio di distribuzione dell'acqua potabile.

Art. 42 - Spese contrattuali e depositi a carico degli utenti

1. Prima della stipula del contratto di cui al precedente art. 41 gli interessati versano, presso la tesoreria comunale:
 - a) a titolo di rimborso di spese contrattuali le somme di cui alla allegata tabella A;
 - b) a titolo di anticipo a garanzia dei consumi le somme di cui alla allegata tabella B;
2. Sono a carico dell'utente i diritti di segreteria, dovuti a norma di legge, per il contratto medesimo.

Art. 43 - Cessione dei locali e subentranza nella fruizione del servizio

1. Gli utenti che vendono o cedono a qualsiasi titolo, abbandonano o danno in locazione i locali da essi occupati, devono richiedere al comune la cessazione del contratto.
2. L'utente deve pagare il corrispettivo dei consumi registrati fino al momento in cui cesserà l'erogazione del servizio, nonché i corrispettivi o quote fisse mensili fino alla scadenza contrattuale, ovvero fino alla data di regolare subentro di altro utente.
3. Dopo la richiesta dell'utente, il comune cesserà l'erogazione nel più breve tempo possibile, compatibilmente con i propri programmi operativi e tenendo conto delle indicazioni fornite dall'utente, ma non risponderà di ritardi ad esso non imputabili o dovuti a cause di forza maggiore, inclusa l'impossibilità di accedere ai contatori.
4. L'utente è tenuto inoltre a comunicare al comune il recapito al quale quest'ultimo dovrà inviare la chiusura contabile dell'utenza.
5. L'utente che non osserverà quanto sopra resterà direttamente responsabile del pagamento dell'acqua che sarà consumata da eventuali subentrati che non abbiano regolarizzato il loro rapporto con il comune, nonché di ogni altra spesa e danno connessi e conseguiti all'uso degli impianti.
6. Resta salvo, in tal caso, il diritto del comune di sospendere immediatamente la fornitura.

Art. 44 - Durata dei contratti di fornitura

1. I contratti di fornitura, salvo diversa indicazione contrattuale, sono a tempo indeterminato.
2. L'utente, in ogni caso, può disdire il contratto in ogni momento fermo restando che la disdetta ha efficacia solo dal giorno in cui sono apposti, al contatore, i sigilli di blocco.
3. L'apposizione dei sigilli di cui al precedente comma ha luogo entro tre giorni dalla richiesta e, dell'operazione, è redatto apposito verbale dal quale rilevare le letture del contatore.

Art. 45 - Uso dell'acqua – Divieti di sub-fornitura

1. L'utente non può derivare l'acqua per uso diverso da quello indicato nel contratto e, in particolare, non può cederla a terzi senza esplicita autorizzazione del servizio acquedotto e alle condizioni e modalità che dallo stesso ufficio sono stabilite.

2. L'autorizzazione di cui al precedente comma è sempre rilasciata in forma scritta.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100,00 a 300,00 euro.

Art. 46 - Accertamento dei consumi - Lettura dei contatori

1. I consumi sono determinati dalla lettura del contatore che ha luogo, a cura del personale incaricato nei seguenti periodi che saranno resi pubblici mediante apposito avviso.

Spetta all'utente attenersi ai punti sottoelencati:

- obbligo di prendere contatti con gli uffici comunali, durante gli orari di servizio e di apertura, in osservanza dell'avviso pubblico contenente i periodi di lettura contatori;
- in caso di mancato rispetto di quanto previsto dal punto precedente, applicazione di una sanzione amministrativa come per legge;
- obbligo di prendere contatti con gli uffici comunali, durante gli orari di servizio e di apertura, in osservanza dell'avviso pubblico contenente i periodi di lettura contatori;
- in caso di mancato rispetto di quanto previsto dal punto precedente, applicazione di una sanzione amministrativa come per legge;
- Il mancato rispetto di quanto previsto dal punto precedente comporta applicazione di una sanzione amministrativa come per legge;

2. Se, per causa dell'utente, non è possibile eseguire la lettura e tale impossibilità torna a verificarsi successivamente, può essere disposta, previa notifica, la chiusura dell'utenza.

3. La riapertura ha luogo soltanto dopo effettuata la lettura e quando l'utente ha provveduto al pagamento dei consumi e delle spese.

4. Il servizio ha comunque la facoltà di far eseguire, quando lo ritiene opportuno, letture supplementari.

5. In caso di mancata lettura entro i periodi sopraindicati il contribuente ha la facoltà di comunicare la lettura del contatore per l'anno in corso, salvo accertamento da parte del Comune. E' facoltà dell'Ente in caso di difficoltà di vario tipo che non permettessero di eseguire le letture per un esercizio finanziario, rese note ai cittadini con apposito avviso pubblico, addebitare al contribuente un consumo presunto determinato sulla base della media dei consumi degli anni precedenti.

Art. 47 - Tariffe - Modalità di riscossione

1. Le tariffe applicate ai consumi, determinati come dall'articolo precedente, nonché altri diritti onerosi non previsti dal presente regolamento sono determinate periodicamente nei limiti e con le modalità previsti dalle norme vigenti nel tempo.

2. La riscossione ha luogo con le procedure previste dall'art. 53.

Art. 48 - Anticipo consumi

1. Chi chiede una nuova utenza o una modifica dell'utenza esistente è tenuto a versare, in contanti, a titolo di deposito cauzionale infruttifero, una somma secondo gli importi indicati nell'allegata tabella B).

2. Tali anticipi sono incamerati in caso di insolvenza fino alla concorrenza dei propri crediti, senza pregiudizio delle altre azioni derivanti dal presente regolamento e dalla legge.

3. L'anticipo viene restituito all'utente alla cessazione del contratto dopo che l'utente stesso ha liquidato ogni debito.

Art. 49 - Risoluzione di diritto delle concessioni

1. La concessione si intende revocata senza intervento di alcun atto formale da parte dell'amministrazione comunale quando, per morosità dell'utente, è stata sospesa l'erogazione dell'acqua nonché in tutti gli altri casi previsti dal presente regolamento.

Art. 50 - Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione

1. L'utente preserva da manomissioni e da danneggiamenti gli apparecchi costituenti l'impianto e la derivazione nel tratto che corre entro la sua proprietà .

2. L'utente è quindi responsabile dei danni quivi provocati per qualsiasi causa non di forza maggiore ed è tenuto a rimborsare le spese di riparazione.

3. In particolare egli attua i provvedimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli di gelo. Sono comunque a carico dell'utente le spese per il disgelo e le eventuali riparazioni o sostituzioni.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100,00 a 300,00 euro.

Art. 51 – Responsabilità per le caratteristiche della fornitura

1. Il comune non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni, sospensioni o diminuzioni dell'erogazione dell'acqua, come pure per le oscillazioni di pressione ecc., dovute a caso fortuito o forza maggiore, a fatto di terzi o ad esigenze delle autorità, per riparazioni, modifiche od ampliamenti alla rete degli impianti o per scioperi ecc..

2. In tali casi l'utente non avrà il diritto di pretendere somma alcuna, né abbuoni, né risarcimenti danni e rimborsi spese, né – in genere – indennizzi di ogni e qualsiasi natura.

3. Tali fatti non possono inoltre essere causa di risoluzione del contratto da parte dell'utente.

4. Il comune non assume alcuna responsabilità verso l'utente o verso terzi per i danni che eventualmente potessero derivare dal cattivo utilizzo dell'acqua.

5. Il servizio ha facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato alle massime prestazioni del contatore o, in particolari circostanze, commisurato col regime di portata della condotta.

Art. 52 - Perdite, danni, responsabilità

1. Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore, a qualunque causa dovuti, né il servizio può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni derivati dal cattivo funzionamento degli impianti interni.

2. L'utente segnala immediatamente al servizio le dispersioni che si verificano in corrispondenza o prima del contatore.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100,00 a 300,00 euro.

Art. 53 - Pagamento dei consumi

1. Per il pagamento dei consumi e delle prestazioni sono osservate le prescrizioni stabilite nelle bollette di pagamento presso la tesoreria comunale la quale cura le riscossioni nei modi convenuti con il comune.

2. In caso di inadempienza o ritardo nei pagamenti, il responsabile del servizio, può, previa diffida, sospendere la concessione con recupero di tutti i crediti a norma di legge senza che l'utente possa pretendere risarcimento di danni derivanti dalla sospensione della erogazione. Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi di mora nella misura pari al tasso ufficiale maggiorato di 5 (cinque) punti percentuali.

ALTERNATIVE

3. La riscossione coattiva si effettua tramite il concessionario del servizio nazionale della riscossione ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 26 marzo 1999, n. 46 e con le modalità previste dal D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112; il relativo ruolo è formato e reso esecutivo prima della scadenza del termine di prescrizione del credito.

3. La riscossione coattiva viene effettuata con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639. A tali fini l'ingiunzione di pagamento è notificata al contribuente prima della scadenza del termine di prescrizione del credito.

Art. 54 - Ripristino delle utenze

1. In caso di ripristino, l'utente è tenuto a pagare, oltre alle somme relative ai consumi, le ulteriori spese per la rimessa in servizio dell'impianto e per le azioni svolte dal servizio.

2. Per il ripristino, a prescindere dai motivi della sospensione, l'utente stipula un nuovo contratto e ripete tutti i versamenti di cui al precedente art. 42, essendo da considerare il ripristino, sempre ed a tutti gli effetti, come nuova utenza.

TITOLO QUARTO - CONCESSIONI SPECIALI TEMPORANEE**Art. 55 - Concessioni speciali temporanee**

1. In relazione alla disponibilità degli impianti possono essere fatte concessioni speciali temporanee, se:
 - risultano da apposito contratto;
 - non sono fatte a forfait;
 - sono rispettate tutte le norme del presente regolamento;
2. Le concessioni temporanee saranno rilasciate alle seguenti condizioni:
 - a. l'acqua sarà misurata da "idrante a contatore" installato dal servizio a spese del richiedente;
 - b. il richiedente oltre alle dichiarazioni e documentazioni previste per le concessioni continue dovrà trasmettere l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico ed all'attività per la quale richiede la concessione; dovrà inoltre presentare autorizzazione allo scarico rilasciata dalla U.S.L. competente, se ne ricorre il caso;
 - c. il richiedente dovrà indicare il presunto consumo annuale e la durata presunta della concessione che non potrà essere superiore ad un anno;
 - d. l'idrante con contatore sarà concesso previo pagamento delle spese tecniche di allacciamento in vigore al momento della richiesta;
 - e. per l'attivazione della concessione temporanea il richiedente dovrà versare un deposito cauzionale da conguagliarsi in base al consumo effettivo accertato al momento della cessazione. Tale deposito dovrà essere pari a 500 mc. annuali per le attività imprenditoriali, e mc. 200 per le attività commerciali stagionali;
 - f. è ammesso il rinnovo della concessione su richiesta scritta del concessionario, almeno 30 giorni prima della scadenza prevista;
 - g. l'istituzione di un deposito a garanzia della mancata restituzione dell'idrante a contatore, sia per uso imprenditoriale che stagionale, pari a € 200,00 da rimborsare al momento in cui verrà restituito l'idrante a contatore.

Art. 56 - Tariffe per le concessioni speciali temporanee

1. Per tutte le concessioni speciali temporanee trova applicazione la tariffa vigente in relazione al tipo di utenza.
2. Sono inoltre a carico dei richiedenti tutte le spese di allaccio alla condotta pubblica.

Art. 57 - Concessioni speciali per cantieri edili

1. Le concessioni di acqua per cantieri edili possono essere accordate solo per lavori autorizzati ai sensi delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie.
2. Sul contratto sono riportati gli estremi del titolo autorizzatorio dei lavori.

Art. 58 - Obblighi dell'utente - Controlli

1. E' fatto obbligo, ai titolari delle concessioni speciali temporanee, di segnalare, all'ufficio comunale, l'eventuale supero dei consumi prescritti risultanti nel contratto al fine di integrare il deposito costituito.
2. Il servizio acquedotto può, in qualsiasi momento, disporre gli eventuali controlli.

Art. 59 - Cessazione delle utenze speciali temporanee

1. Le utenze speciali temporanee cessano con lo scadere del termine risultante dal contratto, ferma restando la responsabilità dell'utente fino alla rimozione dei contatori.

**TITOLO QUINTO
NORME PENALI****Art. 60 - Prelievi abusivi**

1. Il prelievo di acqua dalle pubbliche condotte senza concessione o per usi diversi da quelli previsti nel contratto di fornitura è vietato.
2. In ogni caso, oltre alla sanzione è corrisposto il pagamento del consumo d'acqua determinato dal servizio su accertamenti tecnici insindacabili.

Art. 61 - Contestazione delle infrazioni

1. Le infrazioni alle norme del presente regolamento vengono verbalizzate da agenti del "servizio acquedotto" che possono presentarsi soli o eventualmente accompagnati da pubblico ufficiale.
2. Ogni infrazione dà al servizio il diritto di procedere alla sospensione della fornitura.

TITOLO SESTO
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 62 - Uso di prese private in caso di necessità

1. Al sindaco o ad altra autorità competente è riconosciuta la potestà di usare le prese private in caso di calamità pubbliche ed incendi.
2. Il quantitativo di acqua consumata per tale uso viene detratta dal consumo totale effettuato dall'utente.

Art. 63 – Tutela dei dati personali.

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Art. 64 - Norme abrogate.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 65– Individuazione delle unità organizzative.

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, sono attribuite al Responsabile del Servizio.

Art. 66 – Termine per la conclusione dei procedimenti.

1. I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 3, comma 6-bis, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, vengono fissati come dal seguente prospetto:

Num. d'ord.	INTERVENTI	Giorni utili decorrenti dalla richiesta
1	Formulazione di preventivo per: a) allacci su strade canalizzate b) allacci su strade non canalizzate	30
2	Contratto di utenza	30
3	Attivazione della fornitura	15
4	Cessazione della fornitura	15
5	Riattivazione della fornitura	15
6	Risposta alle richieste di chiarimento	30
7	Risposta ai reclami	30
8	Esecuzione dei controlli e verifiche	30
9	Rettifica di fatturazione	30

Art. 67 – Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 68 - Casi non previsti dal presente regolamento.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:
 - a) le leggi ed i regolamenti nazionali, con particolare riferimento alle norme di cui agli articoli da 107 a 121 del T.U. 6 giugno 2001, n. 380, nonché le norme regionali;
 - b) lo statuto comunale;
 - c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
 - d) gli usi e consuetudini locali.

Art. 69 - Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 70 – Vigilanza – sanzioni.

1. Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli appartenenti alla polizia municipale e qualsiasi altra autorità competente possono accedere ove si svolgono le attività di cui all'art. 1.
2. Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione delle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.
4. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

Art. 71 - Sostituzione contatori.

Dall'entrata in vigore del presente regolamento, mediante Ordinanza Sindacale, si dispone che gli utenti dovranno provvedere a proprie spese, alla sostituzione dei contatori non rispondenti alle vigenti norme entro mesi 3 (tre) dalla data di emanazione della ordinanza stessa.

In caso di mancato rispetto quanto previsto al punto precedente, provvederà il Comune oneri a carico dell'utente determinati al momento dell'intervento sulla base di apposita scheda redatta dal dipendente preposto, salvo l'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 300,00

Art. 72 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

TABELLA A) - Rimborso spese stampati e diritti di sopralluogo per il rilascio dell'autorizzazione di nuovi allacci alla rete idrica (Art. 19). – Gli importi di cui la seguente prospetto saranno determinati dalla Giunta Comunale con apposito atto.

Qualsiasi richiesta di autorizzazione per nuovi allacci alla rete idrica è redatta su appositi modelli da ritirare presso l'ufficio comunale previo il pagamento delle seguenti somme:

FABBRICATI DI CIVILE ABITAZIONE ED EXTRADOMESTICI

- a) rimborso spese stampati €
- b) diritti di istruttoria, compresi i sopralluoghi:
- per ogni vano utile destinato a civile abitazione. €
 - per ogni vano utile avente destinazione diversa dalla civile abitazione (alberghi, pensioni, negozi, uffici, ecc.) €
- c) per ogni nuova utenza. €

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

- a) rimborso spese stampati €
- b) per ogni mq. di superficie coperta. €


TABELLA B) - Depositi cauzionali infruttiferi a garanzia dei consumi da versare in contanti (Art. 48).

Num. d'ord.	DESCRIZIONE	IMPORTO

Il presente regolamento:

- è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del
29 SEPTENNIO 2006 con atto n. 006.....;
- è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi
dal 23/07/2006 al 16/08/2006
con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito
manifesto
annunciante la detta pubblicazione;
- è entrato in vigore il giorno 01/09/2006

Data 01/09/2006



Il segretario comunale

F. M. SIRIACI FRANCO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Antonio Pannunzio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr. Franco Di Girolamo

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno 23.02.2010 R.P. n. 12 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Li 23.02.2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr. Franco Di Girolamo

---Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23.02.2010 ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. n. 267/00.

Li 23.02.2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr. Franco Di Girolamo

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Li 23.02.2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Franco Di Girolamo

